

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(JERVOLINO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1963

Disposizioni per il completamento dei lavori di costruzione della ferrovia Circumflegrea e per l'acquisto di materiale rotabile

ONOREVOLI SENATORI. — Per l'esecuzione di lavori di completamento della ferrovia Circumflegrea, l'articolo 37 della legge 24 luglio 1959, n. 622, ha autorizzato l'Amministrazione a corrispondere alla concessionaria Società anonima per l'esercizio di pubblici servizi (Sepsa) un corrispettivo in capitale non differito di lire 2.061 milioni.

L'importo di spesa ritenuta ammissibile dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 21 novembre 1957, n. 2076, risulta ammontare a lire 2.876 milioni, salvo aggiornamento alla data di inizio dei lavori ed eventuale revisione dei prezzi; sono rimasti quindi privi di finanziamento lavori di completamento per lire 815 milioni, che, tenuto conto dell'aggiornamento a data attuale e della revisione, comporteranno una ulteriore spesa di lire 1.000 milioni circa.

Col citato voto, il Consiglio superiore ha anche determinato in lire 1.542.621.000, salvo aggiornamento e revisione, la spesa re-

lativa al nuovo materiale rotabile da approvvigionare per l'esercizio della linea, ma, in un primo tempo, l'Amministrazione non ha ritenuto che il relativo importo dovesse essere incluso nella spesa a carico dello Stato, nella considerazione che di essa avrebbe potuto tenersi conto in sede di istituzione del piano finanziario relativo all'esercizio della ferrovia.

Il materiale rotabile, cioè, avrebbe dovuto essere acquistato dal concessionario, e gli interessi sul capitale investito sarebbero stati inclusi, come di norma, al passivo del piano finanziario.

Senonchè la società, le cui azioni sono, come è noto, di proprietà dell'Ente Volturino, non si trova in condizioni finanziarie tali da poter sostenere l'ingente onere sopra indicato. D'altra parte lo Stato verrebbe a sostenere per tutta la durata della concessione un onere per interessi sul materiale rotabile senza alcuna contropartita, dato che

il materiale stesso resterebbe di proprietà del concessionario, e dovrebbe essere acquistato a prezzo di stima in caso di scadenza, decadenza o riscatto della concessione.

È poi da osservare che, se l'esercizio presenterà risultanze attive, il relativo importo non costituirà un vantaggio per il concessionario, in quanto l'articolo 38 della citata legge n. 622 del 1959 prevede che l'attivo venga destinato all'ammortamento ed interessi delle somme erogate dallo Stato per la costruzione degli impianti fissi della ferrovia.

Ciò fa ravvisare l'opportunità e convenienza che il materiale rotabile venga acquistato a spese dello Stato e resti acquistato alla sua proprietà; in tal modo lo Stato, come contropartita del contributo accordato verrà ad assicurarsi una corrispondente economia di spesa in tutte le indicate ipotesi di fine della concessione ed il vantaggio di non dover gravare la sovvenzione, eventualmente da accordarsi per l'esercizio, della quota relativa agli interessi sulla spesa di acquisto.

Tale spesa ammonta a circa lire 2.000 milioni, tenendo conto dell'aggiornamento e

della eventuale revisione della cifra già ritenuta ammissibile dal Consiglio superiore. Poichè, in relazione alle vivaci insistenze delle autorità e delle popolazioni, si prevede prossima l'apertura dell'intero tronco Napoli-Pianura — già in esercizio provvisorio nel tratto Napoli-Montesanto-Soccavo — e per tale epoca il nuovo materiale non sarà ancora approvvigionato, la SEPSA ha provveduto all'acquisto di materiale usato per un importo di lire 110 milioni, e sta curandone la trasformazione per renderlo idoneo all'esercizio sulla Circumflegrea, con una prevista spesa di lire 150 milioni.

Tale materiale, dopo la consegna dei rotabili di nuova costruzione, continuerà ad essere utilizzato come materiale di riserva. Il relativo importo è stato quindi incluso nella spesa da coprire da parte dello Stato, che nel complesso ascende quindi a lire 3.260 milioni (lire 1 miliardo per gli impianti fissi, lire 2 miliardi per il nuovo materiale rotabile e lire 260 milioni per il materiale usato da trasformare).

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il limite della spesa autorizzata per la ferrovia Circumflegrea con l'articolo 37 della legge 24 luglio 1959, n. 622, è elevato di lire 3.260 milioni per tener conto, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, della necessità di esecuzione di ulteriori lavori di costruzione di fabbricati e impianti fissi, delle variazioni di prezzi accertate in sede di aggiornamento o di revisione, nonchè della spesa relativa al materiale rotabile, compreso quello acquistato usato e trasformato ai fini dell'esercizio provvisorio del tronco Napoli-Pianura. Detto materiale, lasciato in uso gratuito alla Società anonima per l'esercizio di pubblici servizi (SEPSA), resterà acquisito alla proprietà dello Stato.

Resta fermo quant'altro disposto con gli articoli 36, 37 e 38 della legge 24 luglio 1959, n. 622.

Art. 2.

La maggiore spesa di lire 3.260 milioni, di cui al precedente articolo 1, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1965 e di lire 920 milioni in ciascuno degli anni dal 1966 al 1968.

All'onere di lire 500 milioni previsto per l'anno finanziario 1965 si provvede, per lire 250 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 580 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e, per lire 250 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1965.

All'onere di lire 920 milioni previsto per l'anno 1966 si provvede con riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.